

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAMA, NEBBIA, FERRARA Pietro, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLINGUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI, FLORINO, MARIOTTI, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1990

Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - 1. La relazione conclusiva dei lavori della commissione senatoriale di inchiesta sulle condizioni di lavoro (*Doc. XXII-bis*, n. 2) ha messo in evidenza l'anomalia che l'Italia rappresenta nel contesto europeo in relazione all'abnorme manifestarsi di infortuni e malattie professionali. Una situazione grave, eloquentemente illustrata da un numero globale di infortuni intorno ad un milione, di cui migliaia mortali (dati del 1988).

Dati e stime più recenti purtroppo non segnalano una inversione di tendenza del fenomeno.

L'entità dei costi umani e sociali, ma anche di quelli economici che il fenomeno

comporta per la collettività e le stesse aziende hanno indotto la commissione a individuare le cause ed approntare i relativi rimedi.

Una delle ragioni a cui è possibile far risalire la gravità del fenomeno infortunistico è stata individuata nella scarsa estensione della rete organizzativa dei servizi pubblici di prevenzione e controllo.

Infatti a distanza di dieci anni dal varo della legge di riforma sanitaria, che aveva individuato nell'attività prevenzionistica una priorità assoluta, si è potuto invece constatare un grave ritardo nella costruzione di adeguati servizi.

La buona qualità del lavoro di alcuni servizi di prevenzione, se ha ampiamente dimostrato una sostanziale validità dell'impostazione culturale e metodologica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non risolve l'esigenza di dotare il paese di una rete capillare di strumenti di promozione della salute e di controllo sulle aziende.

Infatti a fronte di una realtà organizzativa della rete di prevenzione che in alcune regioni del Centro-Nord è certamente insufficiente ma tuttavia assai interessante, ancora troppe aree del paese non dispongono di tali essenziali strumenti. Tutto ciò in ragione di una complessiva insufficiente sensibilità, a livello centrale e periferico, registratasi in questi dieci anni, nella realizzazione della parte più innovativa della riforma sanitaria.

A questa prima causa la commissione ha ritenuto di rispondere con la predisposizione di un apposito progetto di legge per favorire nei prossimi tre anni la creazione di una articolata rete di servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro in tutte le regioni del paese.

2. La diretta osservazione delle situazioni lavorative, ove in modo più intenso ed incisivo si è esercitata l'attività di controllo e prevenzione da parte dei servizi pubblici, ha portato la commissione alla constatazione dei limiti «oggettivi» della capacità di incidenza degli stessi servizi su cause di natura «strutturale», relative cioè alle modalità concrete con cui si estrinsecano la organizzazione del lavoro ed i rapporti fra i lavoratori e la organizzazione aziendale.

In proposito si è potuto constatare che in date situazioni lavorative se pure venivano rispettate le specifiche norme di legge vigenti sulla igiene e sicurezza del lavoro si registravano comunque gravi accadimenti infortunistici, spesso di tipo mortale.

Tali situazioni sono state più spesso registrate nel settore lavorativo delle costruzioni, ma anche in altri settori ove la produzione del bene finale o della prestazione viene conseguita attraverso forme di organizzazione del lavoro o prestazione di attività estremamente articolate e complesse.

Accanto a tale dato «strutturale» si è anche potuto constatare il grave limite della attuale legislazione prevenzionistica che non consente ai lavoratori ed alle loro rappresentanze di disporre, con tempi e modalità idonee, di informazioni sufficienti circa i rischi e le misure di prevenzione. Condizione questa che peraltro ne impedisce la necessaria educazione alla salute e conseguenti comportamenti in sicurezza.

Specularmente si è potuto registrare una grave insufficienza contenuta nella legislazione vigente relativamente agli obblighi dei datori di lavoro. In particolare si evidenzia il limite grave della legislazione specifica, che ha sì previsto l'obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori dei rischi, ma non quello di pianificare la sicurezza con strumenti concreti da far conoscere e su cui addestrare preventivamente gli operatori interessati.

Tali limiti peraltro sono riscontrabili non solo nella legislazione italiana ma, in forme diverse, anche in quella degli altri Paesi europei.

Da ciò ha preso le mosse la recente direttiva comunitaria del 12 giugno 1989 per «l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» (391/89/CEE).

Esso rappresenta senz'altro un punto di svolta di grande rilievo per la legislazione prevenzionistica.

Soprattutto perchè estende a tutte le attività produttive l'obbligo della pianificazione della sicurezza, già prevista per aziende e lavorazioni particolari quali quelle con rischio di incidenti rilevanti.

3. Il presente disegno di legge nasce quindi dalla esigenza di dare risposta adeguata alle cause più «strutturali» che sono all'origine del grave fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

Esso contiene la volontà di andare oltre istituti normativi esistenti pure importanti quali quelli contenuti nell'articolo 2087 del codice civile, nei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 303, ma anche nell'arti-

colo 9 della stessa legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori).

Per le problematiche di igiene e sicurezza del lavoro si vuole costituire una sorta di «carta dei diritti» dei lavoratori. Ad essa specularmente dovrà accompagnarsi un profondo rinnovamento dell'insieme degli obblighi dei datori di lavoro. Ciò è quanto si è cercato di prefigurare nella proposta di testo unico delle leggi sull'igiene e sicurezza del lavoro (atto Senato n. 2154), che costituisce una ulteriore iniziativa legislativa della commissione senatoriale d'inchiesta.

L'insieme delle norme contenute nel presente disegno di legge vuole altresì mettere in atto istituti che, nel concreto svolgersi dell'attività lavorativa, favoriscano un'attività di promozione della salute e non soltanto una tutela od il mero controllo delle norme specifiche di legge.

4. Gli aspetti più rilevanti della presente proposta riguardano:

- i diritti alla sicurezza e all'igiene;
- i diritti di partecipazione e controllo;
- i diritti di informazione e formazione.

L'insieme dei diritti alla igiene e sicurezza si sostanziano nella riconferma di istituti esistenti nella attuale legislazione. Fra di essi sono da segnalare quelli relativi alla predisposizione di tutte le misure di prevenzione consentite dallo sviluppo della tecnica. Di rilievo risulta quanto previsto in relazione alla esposizione ad agenti chimici e fisici. Nel pieno rispetto del concetto di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore la problematica dei valori limite dei fattori inquinanti viene risolta individuando in essi solo indicatori di soglie di rischio da cui intraprendere specifiche e più pregnanti azioni preventive.

Ulteriore elemento da sottolineare è quello relativo alle modalità di adozione dei mezzi personali di protezione; tali mezzi si potranno adottare ad integrazione delle altre misure di prevenzione ma dovranno avere caratteristiche di adattabilità tali da consentire lo svolgimento del lavoro senza arrecare rischi o situazioni di disagio.

Fra i diritti di partecipazione e controllo emergono come istituti di nuova istituzione la riunione periodica per l'igiene e sicurezza del lavoro e la creazione del delegato alla sicurezza.

La riunione periodica si pone come l'occasione di discussione fra le parti aziendali circa le misure di igiene e sicurezza del lavoro ed in generale per gli effetti che sulla salute dei lavoratori possono derivare dalla evoluzione della organizzazione del lavoro.

Il delegato all'igiene e sicurezza, espressione diretta dei lavoratori, rappresenta uno sviluppo essenziale delle figure destinate a giocare un ruolo rilevante sulle dinamiche aziendali. La istituzione del delegato rappresenta un indubbio, decisivo, sviluppo delle garanzie per l'igiene e sicurezza del lavoro anche in riferimento a quanto previsto dalla stessa direttiva CEE del 12 giugno 1989.

Ancora fra i diritti di partecipazione e controllo va segnalata la possibilità del lavoratore di sospendere la propria prestazione quando constati un pericolo grave, senza perciò subire pregiudizio alcuno.

Fra i diritti di informazione e formazione di rilievo vi è quello relativo alla conoscenza e all'esame del piano aziendale per l'igiene e sicurezza. Si tratta di una norma che, in forma decisa, sviluppa quanto contenuto nella attuale legislazione in particolare all'articolo 2087 del codice civile e nei decreti del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956.

Si istituisce cioè l'obbligo del datore di lavoro alla pianificazione dell'igiene e sicurezza lavorativa facendone partecipare il lavoratore con diverse modalità.

In primo luogo attraverso una preventiva informazione e discussione; successivamente attraverso specifiche attività di formazione e addestramento.

Il piano di igiene e sicurezza aziendale è uno strumento previsto dalla citata direttiva CEE del 12 giugno 1989. Con la presente legge si è inteso estrinsecarne il valore fondamentale per favorire la pianificazione della sicurezza e della igiene del lavoro e una adeguata informazione e formazione

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei lavoratori quale presupposto irrinunciabile per lo sviluppo della partecipazione.

5. Infine occorre sottolineare l'importanza di quanto contenuto nel presente disegno di legge relativamente al campo di applicazione. Esso viene esteso a tutti i settori lavorativi pubblici e privati: le

norme riguardano tutti i lavoratori compresi i tirocinanti e gli apprendisti con la sola esclusione di attività particolari del pubblico impiego quali i servizi di pronto intervento, di difesa, di emergenza, delle forze armate, della polizia e della protezione civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritti alla sicurezza e all'igiene del lavoro)

1. I lavoratori hanno il diritto alla garanzia della loro integrità psico-fisica e morale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Il lavoro deve essere organizzato con la messa in atto di tutti i mezzi e le misure che la tecnica consente di utilizzare al fine di garantire l'igiene e la sicurezza.

3. Il lavoratore ha diritto ad un controllo sanitario, sia generico che specifico in relazione alla particolarità della sua attività, prima dell'assunzione, periodicamente durante la prestazione lavorativa e su sua richiesta.

4. Il lavoratore ha diritto a non essere esposto a sostanze nocive. I valori limite dei fattori inquinanti vanno intesi solo quali indicatori di soglie di rischio, allo scopo di intraprendere azioni specifiche di prevenzione rapportate all'entità dei danni ipotizzabili per i lavoratori esposti.

5. Quando i rischi non possono essere sufficientemente evitabili mediante l'adozione di mezzi tecnici di protezione collettiva oppure di misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro, i lavoratori hanno diritto di essere dotati di strumenti di protezione individuali idonei.

6. Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto di svolgere mansioni che non le esponano a fatica fisica, ad agenti nocivi di qualsiasi natura ed a posizioni di lavoro fisse.

Art. 2.

(Diritti di partecipazione e controllo)

1. I lavoratori, direttamente e tramite proprie rappresentanze, hanno il diritto di controllare le condizioni di igiene e sicurez-

za del lavoro, nonchè l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali.

Art. 3.

*(Riunione periodica per l'igiene
e la sicurezza del lavoro)*

1. In tutte le aziende di svolge annualmente una apposita riunione per l'igiene e la sicurezza del lavoro. Ad essa partecipano le rappresentanze sindacali aziendali, se costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i rappresentanti dei datori di lavoro, i delegati alla sicurezza e, su richiesta di una delle parti, i servizi sanitari e di sicurezza aziendali, rappresentanti dei servizi pubblici di prevenzione, esperti esterni.

2. Le finalità da perseguire con lo svolgimento della riunione periodica sono le seguenti:

a) valutare la situazione dei rischi lavorativi nell'azienda;

b) esaminare il piano di igiene e sicurezza aziendale;

c) proporre le eventuali misure integrative necessarie a tale piano;

d) proporre le misure di sicurezza e igiene necessarie per l'eliminazione di situazioni di rischio segnalate;

e) verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e la loro efficacia;

f) verificare l'attuazione delle prescrizioni delle autorità competenti;

g) concordare il piano di formazione e di addestramento del personale, nonchè verificarne l'attuazione e l'efficacia;

h) valutare i piani di emergenza interna predisposti dall'azienda, nonchè la idoneità dei mezzi di prevenzione e di soccorso in caso di incidente;

i) proporre indagini e ricerche specifiche per i rischi nuovi e non previsti dalla legislazione vigente;

l) valutare progetti di cambiamento nell'organizzazione del lavoro in occasione di modifiche ai processi produttivi e dell'adozione di nuove macchine ed impianti;

m) valutare l'idoneità dei mezzi di protezione individuali.

Art. 4.

(Delegato alla sicurezza)

1. In tutte le aziende è istituito il delegato alla igiene e sicurezza del lavoro il quale viene designato direttamente dai lavoratori, o tramite la propria rappresentanza se presente.

2. Il numero dei delegati all'igiene e sicurezza del lavoro è stabilito in sede di contrattazione fra le parti, tenendo conto della entità degli addetti e dei fattori di rischio presenti nelle diverse tipologie di aziende. In sede di contrattazione si potrà altresì stabilire che i medesimi facciano parte di uno speciale Comitato dei delegati, costituito quale organo di coordinamento interno.

3. In ogni azienda è comunque presente un delegato alla igiene e sicurezza lavorativa, che, qualora non sia eletto dai lavoratori o dalla rappresentanza sindacale aziendale, viene designato dalle organizzazioni sindacali territoriali.

4. Gli oneri relativi alla formazione dei delegati vengono coperti attraverso apposito fondo regolamentato dai contratti di lavoro.

5. I delegati all'igiene e sicurezza lavorativa sono preposti ai seguenti compiti:

a) verificare e vigilare sullo stato dei rischi lavorativi;

b) verificare e vigilare sull'osservanza delle norme di legge riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro;

c) avvertire i lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali ed i preposti aziendali circa i rischi rilevati;

d) proporre nella riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro eventuali misure di prevenzione;

e) formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.

6. Per lo svolgimento dei predetti compiti i delegati alla sicurezza hanno la potestà di:

a) accedere a tutti i luoghi dove si svolgono le lavorazioni interessate alla propria attività di controllo;

b) accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerenti i rischi e le misure di prevenzione concernenti le macchine, gli impianti, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro;

c) richiedere l'intervento degli organi amministrativi preposti alla prevenzione.

7. I delegati all'igiene e sicurezza lavorativa devono poter disporre del tempo e dei mezzi necessari allo svolgimento delle proprie attività. Essi non possono subire pregiudizio alcuno dall'espletamento dell'attività cui sono preposti. A tal fine, nei loro riguardi si applicano le norme di tutela previste per i rappresentanti sindacali dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

(Diritto del lavoratore al rifiuto delle attività a rischio)

1. Ogni lavoratore ha il diritto di sospendere la propria prestazione in presenza di rischio determinato da una violazione della normativa sulla igiene e sicurezza del lavoro, nonché in tutti i casi di pericolo grave e imminente.

2. Di tale decisione deve immediatamente avvertire il delegato alla igiene e sicurezza, il preposto aziendale e gli organi amministrativi competenti in materia di prevenzione.

3. L'attività dovrà essere ripresa a seguito della eliminazione del rischio constatata dal lavoratore o dal delegato all'igiene e sicurezza o dagli organi preposti alla prevenzione.

4. Il lavoratore, anche tramite i propri rappresentanti sindacali, ha il diritto di richiedere l'intervento dei competenti organi amministrativi di vigilanza, quando non vengano messe in atto le misure di prevenzione concordate o previste dalle leggi.

5. Il lavoratore per l'esercizio di tali diritti non potrà subire pregiudizio alcuno.

Art. 6.

(Diritti di informazione e formazione)

1. I lavoratori debbono essere informati sui rischi specifici, le misure messe in atto per prevenirli, nonché sulle modalità più idonee a svolgere le proprie attività in condizioni di sicurezza.

2. Le rappresentanze sindacali aziendali debbono poter disporre annualmente, ed ogni qualvolta vengono introdotte modificazioni di rilievo nell'organizzazione del lavoro e nel ciclo produttivo, di un piano aziendale di prevenzione dei rischi. Lo stesso piano deve essere portato a conoscenza delle autorità amministrative territorialmente competenti.

3. Il piano aziendale deve contenere la descrizione dei principali rischi esistenti nel processo produttivo, con l'indicazione delle misure adottate per prevenirli.

4. Le rappresentanze sindacali aziendali dovranno poter disporre altresì delle informazioni circa le sostanze utilizzate nei processi lavorativi, nonché le loro caratteristiche tossicologiche e gli eventuali effetti per l'uomo e l'ambiente.

5. I lavoratori addetti a lavorazioni, che esponano a rischi specifici, debbono essere debitamente formati, anche attraverso attività di addestramento pratico.

6. Il piano di formazione deve far parte del piano annuale di prevenzione dell'azienda.

7. L'attività di formazione e addestramento dei lavoratori deve essere comunque effettuata in occasione:

- a) dell'assunzione;
- b) di un trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione o del cambiamento di una attrezzatura di lavoro;
- d) dell'introduzione di una nuova tecnologia.

8. L'attività di cui al comma 7 deve essere specificatamente incentrata sul pro-

prio posto di lavoro e sulla mansione da svolgere.

Art. 7.

(Repressione della condotta limitatrice dell'esercizio dei diritti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dalla presente normativa, si applicano, previo ricorso dei lavoratori interessati o delle organizzazioni sindacali del luogo, le procedure d'urgenza e le sanzioni previste dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 8.

(Ambito di applicazione)

1. L'ambito di applicazione della presente legge non si estende ai servizi di pronto intervento, difesa ed emergenza delle Forze armate, della polizia e della protezione civile, e ad altre attività del pubblico impiego la cui peculiare natura vi osti in modo tassativo.